

LEGGE 4 DEL 14 GENNAIO 2013

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA

ISTRUTTORI- INSEGNANTI- FORMATORI IN ACRONIMO A.I.D.A.S.

Premessa: le norme del presente regolamento e dello statuto devono interpretarsi nel senso di garantire il massimo di democraticità all'associazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Il presente Regolamento stabilisce, per i soli fini interni, i criteri per le attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi A.I.D.A.S.

Art. 1 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le norme del Regolamento vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Esaminatrice Nazionale della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S., professioni disciplinate ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4.

Art. 2 – ASSOCIAZIONE CON ENTITA' ESTERNE

L'eventuale stipula di accordi di riconoscimento reciproco delle qualificazioni di competenza professionale, nel rispetto dei parametri formativi di riferimento della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S., professioni disciplinate ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4. e la costituzione di organismi comuni sotto qualsiasi forma anche con istituzioni, enti, o altre associazioni, di cui all'art.3 dello Statuto dovrà essere deciso dal Consiglio Direttivo A.I.D.A.S.

A seguito di accordi con Associazioni Nazionali o Internazionali potranno essere inseriti nella denominazione della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S., professioni disciplinate ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4. i loghi e le sigle delle associazioni contraenti e nel Registro Istruttori Danza Arte Spettacolo R.I.D.A.S. nel Registro Insegnanti di Danza Arte Spettacolo – R.IS.D.A.S. e nel Registro Formatori di Danza Arte Spettacolo – R.F.D.A.S. potrà essere indicato, a fianco del nominativo del Socio, anche la denominazione dello stile e dell'associazione di provenienza.

Art. 3 – TERMINE PER IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE E DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La domanda di rinnovo dell'iscrizione e il pagamento della quota associativa per l'anno successivo, dovranno pervenire alla A.I.D.A.S. entro il 31 dicembre dell'anno corrente, anche al fine di non interrompere la qualità professionale dei servizi offerti dall'A.I.D.A.S.

Art. 4 – ATTESTATO DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI A.I.D.A.S.

Gli attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi A.I.D.A.S. vengono rilasciati, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, esclusivamente per fini interni ai soci Professionisti Attestati A.I.D.A.S.: Istruttori, Insegnanti, Formatori in regola con l'iscrizione. Come richiesto dalla succitata Legge il significato delle attestazioni e i criteri di attribuzione sono pubblicati e disponibili, per prestatori e destinatari, sul sito www.aidas.info

Art. 5 – ASSEMBLEA: NUMERO DI DELEGHE

Nell'Assemblea dei Soci è consentita la delega scritta nella misura di 1 (una) delega per ogni Socio votante.

ART. 6 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il Socio ha l'obbligo di munirsi di assicurazione professionale per eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 7 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER ISTRUTTORI

Sono titoli di formazione necessari al fine dell'iscrizione alla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S. , come istruttore, con la qualifica di Socio Ordinario e dell'ammissione all'esame della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S. per l'iscrizione come Socio Professionista Istruttore Attestato, il titolo di scuola media, superiore o equipollente, la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00 in merito all'autodichiarazione per non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti giudiziari e gli attestati che dimostrino una formazione triennale conseguita rispettando gli standard di studio elaborati dal Consiglio Direttivo della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S., allegati al presente Regolamento e pubblicati sul sito ufficiale www.aidas.info I criteri di ammissione all'Esame potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S., sentito il parere della Commissione Esaminatrice Nazionale, per sopravvenute esigenze. Il Socio che non abbia il titolo di scuola media, superiore dovrà allegare alla domanda d'iscrizione tutti i titoli e gli attestati di formazione e di esperienza professionale conseguiti. La Commissione Esaminatrice Nazionale valuterà caso per caso, se potranno essere ritenuti equipollenti al titolo di studio richiesto. In caso di valutazione negativa al Socio, che richiede l'iscrizione, verranno comunicate in forma scritta le motivazioni indicate nel verbale di seduta.

Art. 8 – CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME

L' aspirante Istruttore Danza Arte Spettacolo che intenda essere ammesso all'esame per l'iscrizione alla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori quale Socio Professionista Istruttore Attestato dovrà presentare domanda scaricando dal sito ufficiale apposita modulistica, effettuare il previsto pagamento, allegando gli attestati il curriculum di studi e il periodo di pratica svolta. Il modulo della domanda scaricabile dal sito deve essere corredata dei dati anagrafici, residenza, fotocopia documento d'identità e attestato del versamento del contributo per l'esame.

Art. 9 – STRUTTURA DELL'ESAME

L'Esame consiste in una prova pratica e una prova orale e/o scritta sul programma di esame. La Commissione Esaminatrice Nazionale delibera le modalità, le materie e il programma di Esame. Al candidato, in regola con i pagamenti previsti al precedente art. 8, verranno consegnate le password per l'accesso ai programmi di studio. L'eventuale materiale didattico dovrà essere consegnato dal candidato alla Commissione Esaminatrice della scuola riconosciuta dall'AIDAS presso la quale si è prenotato per svolgere l'esame. L'elenco aggiornato delle scuole riconosciute è pubblicato sul sito www.aidas.info

Art. 10 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo elegge la Commissione Esaminatrice Nazionale. I componenti della Commissione Esaminatrice Nazionale, in numero da tre a nove, dovranno essere scelti tra i Soci Professionisti Attestati Formatori di comprovata esperienza tenendo conto della Disciplina della Danza Arte Spettacolo. Potranno essere chiamati a far parte della Commissione Esaminatrice Nazionale i rappresentanti di altre associazioni e rappresentanti Istituzionali.

Art. 11 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NAZIONALE

Al loro interno i membri della Commissione Esaminatrice Nazionale eleggeranno il Segretario, mentre il Presidente di turno durerà in carica per mesi sei (6). Al termine del semestre la Commissione Esaminatrice Nazionale provvederà ad eleggere un nuovo Presidente di turno.

Art. 12 – CONVOCAZIONE SESSIONI D'ESAME

Potranno essere tenute più sessioni di esame ogni anno solare. Il numero delle sessioni annue d'Esame ed i criteri generali per la scelta delle sedi vengono stabiliti dalla Commissione Esaminatrice Nazionale. La Commissione Esaminatrice Nazionale definisce il calendario degli Esami. La sede d'Esame sarà scelta dall'elenco delle scuole riconosciute. Sia il calendario d'Esame che la sede saranno pubblicati sul sito ufficiale con un anticipo minimo di tre mesi. La Commissione Esaminatrice Nazionale seleziona, con le modalità di cui

al successivo articolo 12 bis, tre componenti, fra i soci professionisti attestati formatori della disciplina afferente all'esame che il candidato dovrà sostenere.

ART. 13 – CRITERIO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI ESAMINATORI PRESSO LA SCUOLA RICONOSCIUTA

La modalità di selezione dei tre (3) componenti della commissione esaminatrice presso la scuola riconosciuta è affidata ad un sistema automatico ad accesso Random (casuale) attingendo dall'elenco dei professionisti attestati formatori della disciplina specifica o attinente. Il Presidente della Commissione Esaminatrice Nazionale, unitamente al Presidente, o suo delegato, del Collegio dei Probiviri, sovrintenderanno alla correttezza delle operazioni di selezione. Gli esaminatori, così selezionati, dovranno presentarsi presso la scuola riconosciuta alla data indicata nel calendario d'esami. Il Presidente della Commissione Esaminatrice Nazionale provvederà a dare immediata comunicazione agli esaminatori estratti verificandone la disponibilità della data e della sede d'esame. In caso di indisponibilità del candidato estratto, si dovrà procedere a nuova operazione elettronica di selezione casuale fino alla conferma della presenza dei tre (3) esaminatori presso la sede d'esame. I Componenti di commissione, così costituiti eleggeranno al proprio interno il Presidente di Commissione. Sarà cura del Segretario della Commissione Esaminatrice Nazionale porre a verbale la seduta di selezione. La Commissione Esaminatrice Nazionale, a propria discrezione, può inviare un proprio componente ad assistere alle operazioni d'esame.

Art. 14 – VERBALE SESSIONI D'ESAME

Di tutte le sedute di Esame verrà redatto una scheda di verbale riportante l'esito dello stesso. Il verbale sarà costituito, per ciascun esaminato, dalla trascrizione delle domande fatte e da una valutazione sintetica collegiale. Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In assenza di verbalizzazioni specifiche, le decisioni della Commissione devono intendersi prese all'unanimità. La documentazione cartacea della sessione d'esame dovrà immediatamente essere consegnata al Segretario della Commissione Esaminatrice Nazionale il quale provvederà a registrarla su apposito documento e conservarla presso la sede nazionale.

Art. 15 – ISCRIZIONE Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo– R.I.D.A.S.

SUPERAMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE AL R.I.D.A.S.

I Soci che abbiano superato l'Esame di cui agli articoli precedenti, saranno iscritti nella categoria Soci Professionisti Attestati ed avranno diritto ad essere iscritti anche al R.I.D.A.S. (Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo) La Commissione Esaminatrice Nazionale deposita i verbali d'esame presso la Segreteria della Associazione A.I.D.A.S. la quale provvederà ad iscrivere i Soci che abbiano superato l'Esame per l'ammissione al R.I.D.A.S. (Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo)

EQUIPOLLENZA DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

I Soci che possano vantare titoli di qualificazione professionale rilasciati da Federazioni/ Associazioni estere che abbiano sottoscritto con la Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S.- Istruttori, Insegnanti, Formatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi livelli qualitativi per competenza Professionale, identificati ai fini interni dalle rispettive associazioni, possono richiedere l'iscrizione diretta al R.I.D.A.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa al livello di competenza professionale conseguita presso la federazione/associazione estera più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

EQUIPOLLENZA DI TITOLI A SEGUITO DI ACCORDI NAZIONALI

I Soci che possano vantare titoli di qualificazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali che abbiano sottoscritto con la Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S.- Istruttori, Insegnanti, Formatori accordi nazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi livelli qualitativi di competenza Professionale, identificati ai fini interni dalle rispettive associazioni, possono richiedere l'iscrizione diretta al R.I.D.A.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della

documentazione relativa al livello di competenza professionale conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

Art. 16 – CONTRIBUTO DEI SOCI PER LA TENUTA DEL R.I.D.A.S.

I Soci iscritti al R.I.D.A.S. dovranno annualmente versare un contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, per la tenuta e la pubblicizzazione del Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo.

Art. 17 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER INSEGNANTI

Il titolo di scuola media, superiore o equipollente e la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00 in merito all'autodichiarazione per non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti giudiziari ed essere già iscritto al Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo R.I.D.A.S. da almeno due (2) anni, sono documenti necessari al fine dell'iscrizione alla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S. , come Insegnante, con la qualifica di Socio Ordinario e dell'ammissione all'esame della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S. per l'iscrizione come Socio Professionista Insegnante Attestato A.I.D.A.S.

Art. 18 – CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME

L' aspirante Insegnante Danza Arte Spettacolo che intenda essere ammesso all'esame per l'iscrizione alla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori quale Socio Professionista Insegnante Attestato dovrà presentare domanda scaricando dal sito ufficiale apposita modulistica, effettuare il previsto pagamento, allegando i documenti di cui al precedente art. 17, il curriculum di studi e il periodo di pratica svolta. Il modulo della domanda scaricabile dal sito deve essere corredata dei dati anagrafici, residenza, fotocopia documento d'identità e attestato del versamento del contributo per l'esame.

Art. 19 – STRUTTURA DELL'ESAME

L'Esame consiste in una prova pratica e una prova orale e/o scritta sul programma di esame. La Commissione Esaminatrice Nazionale delibera le modalità, le materie e il programma di Esame. Al candidato, in regola con i pagamenti previsti al precedente art. 18, verranno consegnate le password per l'accesso ai programmi di studio. L'eventuale materiale didattico dovrà essere consegnato dal candidato alla Commissione Esaminatrice della scuola riconosciuta dall'AIDAS presso la quale si è prenotato per svolgere l'esame. L'elenco aggiornato delle scuole riconosciute è pubblicato sul sito www.aidas.info

Art. 20 – CONVOCAZIONE SESSIONI D'ESAME

Potranno essere tenute più sessioni di esame ogni anno solare. Il numero delle sessioni annue d'Esame ed i criteri generali per la scelta delle sedi vengono stabiliti dalla Commissione Esaminatrice Nazionale. La Commissione Esaminatrice Nazionale definisce il calendario degli Esami. La sede d'Esame sarà scelta dall'elenco delle scuole riconosciute. Sia il calendario d'Esame che la sede saranno pubblicati sul sito ufficiale con un anticipo minimo di tre mesi. La Commissione Esaminatrice Nazionale seleziona, con le modalità di cui al successivo articolo 21, tre componenti, fra i soci professionisti attestati Formatori della disciplina afferente all'esame che il candidato dovrà sostenere.

ART. 21 – CRITERIO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI ESAMINATORI PRESSO LA SCUOLA RICONOSCIUTA

La modalità di selezione dei tre (3) componenti della commissione esaminatrice presso la scuola riconosciuta è affidata ad un sistema automatico ad accesso Random (casuale) attingendo dall'elenco dei professionisti attestati Formatori della disciplina specifica o attinente. Il Presidente della Commissione Esaminatrice Nazionale, unitamente al Presidente, o suo delegato, del Collegio dei Probiviri, sovrintenderanno alla correttezza delle operazioni di selezione. Gli esaminatori, così selezionati, dovranno

presentarsi presso la scuola riconosciuta alla data indicata nel calendario d'esami. Il Presidente della Commissione Esaminatrice Nazionale provvederà a dare immediata comunicazione agli esaminatori estratti verificandone la disponibilità della data e della sede d'esame. In caso di indisponibilità del candidato estratto, si dovrà procedere a nuova operazione elettronica di selezione casuale fino alla conferma della presenza dei tre (3) esaminatori presso la sede d'esame. I Componenti di commissione, così costituiti eleggeranno al proprio interno il Presidente di Commissione. Sarà cura del Segretario della Commissione Esaminatrice Nazionale porre a verbale la seduta di selezione. La Commissione Esaminatrice Nazionale, a propria discrezione, può inviare un proprio componente ad assistere alle operazioni d'esame.

Art. 22 – ISCRIZIONE Registro Insegnanti A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo– R.IS.D.A.S.

SUPERAMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE AL R.IS.D.A.S.

I Soci che abbiano superato l'Esame di cui agli articoli precedenti, saranno iscritti nella categoria Soci Professionisti Attestati Insegnanti ed avranno diritto ad essere iscritti anche al R.IS.D.A.S. (Registro Insegnanti A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo) La Commissione Esaminatrice Nazionale deposita i verbali d'esame presso la Segreteria della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S.- Istruttori, Insegnanti, Formatori la quale provvederà ad iscrivere i Soci che abbiano superato l'Esame per l'ammissione al R.IS.D.A.S. (Registro Insegnanti A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo)

EQUIPOLLENZA DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

I Soci che possano vantare titoli di qualificazione professionale rilasciati da Federazioni/ Associazioni estere che abbiano sottoscritto con la Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S.- Istruttori, Insegnanti, Formatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi livelli qualitativi per competenza Professionale, identificati ai fini interni dalle rispettive associazioni, possono richiedere l'iscrizione diretta al R.IS.D.A.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa al livello di competenza professionale conseguita presso la federazione/associazione estera più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

EQUIPOLLENZA DI TITOLI A SEGUITO DI ACCORDI NAZIONALI

I Soci che possano vantare titoli di qualificazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali che abbiano sottoscritto con la Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S.- Istruttori, Insegnanti, Formatori accordi nazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi livelli qualitativi di competenza Professionale, identificati ai fini interni dalle rispettive associazioni, possono richiedere l'iscrizione diretta al R.IS.D.A.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa al livello di competenza professionale conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

Art. 23 – CONTRIBUTO DEI SOCI PER LA TENUTA DEL R.IS.D.A.S.

I Soci iscritti al R.IS.D.A.S. dovranno annualmente versare un contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, per la tenuta e la pubblicizzazione del Registro Insegnanti A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo.

Art. 24 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER FORMATORI

Il titolo di scuola media, superiore o equipollente e la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00 in merito all'autodichiarazione per non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti giudiziari ed essere già iscritto al Registro Istruttori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo R.IS.D.A.S. da almeno uno (1) anno, sono documenti necessari al fine dell'iscrizione alla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S. , come Formatore, con la qualifica di Socio Ordinario e dell'ammissione all'esame della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S. per l'iscrizione come Socio Professionista Formatore Attestato A.I.D.A.S.

Inoltre sono richiesti per la specifica formazione come Formatore:

- sei (6) mesi di co-insegnamento assistito da un insegnante R.I.S.D.A.S.

Art. 25 – CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME

L' aspirante Formatore Danza Arte Spettacolo che intenda essere ammesso all'esame per l'iscrizione alla Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori quale Socio Professionista Formatore Attestato A.I.D.A.S. dovrà presentare domanda scaricando dal sito ufficiale apposita modulistica, effettuare il previsto pagamento, allegando i documenti di cui al precedente art. 24, il curriculum di studi e il periodo di pratica svolta. Il modulo della domanda scaricabile dal sito deve essere corredata dei dati anagrafici, residenza, fotocopia documento d'identità e attestato del versamento del contributo per l'esame.

Art. 26 – STRUTTURA DELL'ESAME

L'Esame consiste in una prova pratica e una prova orale e/o scritta sul programma di esame. La Commissione Esaminatrice Nazionale delibera le modalità, le materie e il programma di Esame. Al candidato, in regola con i pagamenti previsti al precedente art. 25, verranno consegnate le password per l'accesso ai programmi di studio. L'eventuale materiale didattico dovrà essere consegnato dal candidato alla Commissione Esaminatrice della scuola riconosciuta dall'AIDAS presso la quale si è prenotato per svolgere l'esame. L'elenco aggiornato delle scuole riconosciute è pubblicato sul sito www.aidas.info

Art. 27 – CONVOCAZIONE SESSIONI D'ESAME

Potranno essere tenute più sessioni di esame ogni anno solare. Il numero delle sessioni annue d'Esame ed i criteri generali per la scelta delle sedi vengono stabiliti dalla Commissione Esaminatrice Nazionale. La Commissione Esaminatrice Nazionale definisce il calendario degli Esami. La sede d'Esame sarà scelta dall'elenco delle scuole riconosciute. Sia il calendario d'Esame che la sede saranno pubblicati sul sito ufficiale con un anticipo minimo di tre mesi. La Commissione Esaminatrice Nazionale seleziona, con le modalità di cui al successivo articolo 28, tre componenti, fra i soci professionisti attestati formatori della disciplina afferente all'esame che il candidato dovrà sostenere.

ART.28 – CRITERIO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI ESAMINATORI PRESSO LA SCUOLA RICONOSCIUTA

La modalità di selezione dei tre (3) componenti della commissione esaminatrice presso la scuola riconosciuta è affidata ad un sistema automatico ad accesso Random (casuale) attingendo dall'elenco dei professionisti attestati formatori della disciplina specifica o attinente. Il Presidente della Commissione Esaminatrice Nazionale, unitamente al Presidente, o suo delegato, del Collegio dei Probiviri, sovrintenderanno alla correttezza delle operazioni di selezione. Gli esaminatori, così selezionati, dovranno presentarsi presso la scuola riconosciuta alla data indicata nel calendario d'esami. Il Presidente della Commissione Esaminatrice Nazionale provvederà a dare immediata comunicazione agli esaminatori estratti verificandone la disponibilità della data e della sede d'esame. In caso di indisponibilità del candidato estratto, si dovrà procedere a nuova operazione elettronica di selezione casuale fino alla conferma della presenza dei tre (3) esaminatori presso la sede d'esame. I Componenti di commissione, così costituiti eleggeranno al proprio interno il Presidente di Commissione. Sarà cura del Segretario della Commissione Esaminatrice Nazionale porre a verbale la seduta di selezione. La Commissione Esaminatrice Nazionale, a propria discrezione, può inviare un proprio componente ad assistere alle operazioni d'esame.

Art. 29 – ISCRIZIONE REGISTRO FORMATORI A.I.D.A.S. DANZA ARTE SPETTACOLO– R.F.D.A.S.

SUPERAMENTO DELL'ESAME DI AMMISSIONE AL R.F.D.A.S.

I Soci che abbiano superato l'Esame di cui agli articoli precedenti, saranno iscritti nella categoria Soci Professionisti Attestati Formatori ed avranno diritto ad essere iscritti anche al R.F.D.A.S. (Registro Formatori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo) La Commissione Esaminatrice Nazionale deposita i verbali d'esame presso

la Segreteria della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S. - Istruttori, Insegnanti, Formatori la quale provvederà ad iscrivere i Soci che abbiano superato l'Esame per l'ammissione al R.F.D.A.S. (Registro Formatori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo)

EQUIPOLLENZA DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

I Soci che possano vantare titoli di qualificazione professionale rilasciati da Federazioni/ Associazioni estere che abbiano sottoscritto con la Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S.- Istruttori, Insegnanti, Formatori accordi internazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi livelli qualitativi per competenza Professionale, identificati ai fini interni dalle rispettive associazioni, possono richiedere l'iscrizione diretta al R.F.D.A.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa al livello di competenza professionale conseguita presso la federazione/associazione estera più gli eventuali titoli aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

EQUIPOLLENZA DI TITOLI A SEGUITO DI ACCORDI NAZIONALI

I Soci che possano vantare titoli di qualificazione professionale rilasciati da Associazioni nazionali che abbiano sottoscritto con la Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo A.I.D.A.S.- Istruttori, Insegnanti, Formatori accordi nazionali di reciproco riconoscimento dei rispettivi livelli qualitativi di competenza Professionale, identificati ai fini interni dalle rispettive associazioni, possono richiedere l'iscrizione diretta al R.F.D.A.S. senza l'obbligo di sostenere l'Esame di ammissione. La richiesta dovrà essere corredata della documentazione relativa al livello di competenza professionale conseguita presso l'altra associazione più gli eventuali titoli e/o requisiti aggiuntivi previsti dall'accordo stesso.

Art. 30 – CONTRIBUTO DEI SOCI PER LA TENUTA DEL R.F.D.A.S.

I Soci iscritti al R.F.D.A.S. dovranno annualmente versare un contributo, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, per la tenuta e la pubblicizzazione del Registro Formatori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo.

Art. 31 – CREDITI FORMATIVI – EDUCAZIONE PROFESSIONALE DI SETTORE

Il Consiglio Direttivo è demandato a istituire l'istituto dei crediti formativi, individuandone i punti minimi necessari per qualificare la qualità delle figure professionali dei soci iscritti A.I.D.A.S. a qualunque titolo come identificato al successivo articolo 32.

Art. 32 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'aggiornamento professionale è obbligatorio per i soci ed è curato e controllato dall'Istituto Culturale tenendo conto di quanto previsto all'allegato " B " che è parte integrante del presente Regolamento.

E' obbligo dei Soci il continuo aggiornamento della loro preparazione attraverso studi e frequenza di corsi e stage. Ai fini dell'aggiornamento professionale permanente sono istituiti punti di aggiornamento per l'Educazione Continua degli Istruttori, Insegnanti, Formatori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo validi ai fini interni e per il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi registri.

I Soci sono tenuti ad accumulare nel biennio un minimo di punti E.C.I.I.F.D.A.S. - Educazione Continua degli Istruttori, Insegnanti, Formatori A.I.D.A.S. Danza Arte Spettacolo - stabilito dal Consiglio Direttivo. L'obbligo di aggiornamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione come Socio.

L'Istituto Culturale definisce quali attività sono riconosciute ai fini dell'aggiornamento (Convegni, Simposi, Seminari, stage, nazionali e/o regionali, etc.). Per ogni attività formativa riconosciuta il Direttivo attribuirà specifici punti formativi E.C.I.I.F.D.A.S. Ogni attività riconosciuta potrà prevedere una verifica finale sui contenuti proposti.

L'Istituto Culturale potrà istituire una apposita Commissione per la gestione corrente di riconoscimento delle attività di aggiornamento professionale.

Tale Commissione Aggiornamento Professionale, sarà composta da membri esperti del settore. L'inosservanza dell'obbligo di aggiornamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui l'Art. 11 dello Statuto, compresa la sospensione temporanea della qualità di Socio. L'applicazione delle sanzioni viene operata dal collegio dei Probiviri, ad eccezione dell'espulsione che viene deliberata dall'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Su richiesta dell'interessato il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale riammissione a Socio di chi, successivamente alla sanzione, abbia conseguito l'aggiornamento professionale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 – ELENCO DELLE SCUOLE RICONOSCIUTE

L'Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S., riconosce le Scuole di Danza Arte Spettacolo come risorsa nella preparazione, formazione e nell'aggiornamento degli Istruttori, Insegnanti, Formatori di Danza Arte Spettacolo ed opera in funzione del continuo miglioramento degli standard qualitativi, mantenendo un apposito Elenco di Scuole riconosciute. Tale elenco è pubblicato sul sito: www.aidas.info

Sono Scuole di Danza Arte Spettacolo riconosciute quelle che:

a) presentano domanda per l'iscrizione nell'elenco che viene approvata dal Consiglio Direttivo, allegando;

- Piantina planimetrica del locale;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- Essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (D. Lgs. 81/2008) e s.m.i. nel caso in cui avesse lavoratori dipendenti o assimilati;
- Essere in regola con quanto indicato nella Legge 08/11/2012 n. 189, in materia di installazione di defibrillatori semiautomatici allegando relativi nominativi di personale in possesso di BLS e BLSD (intervento con utilizzo del DAE);
- Siano in regola con il versamento del contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 – PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente che cura la convocazione del Collegio, l'ordine del giorno e presiede le riunioni. I membri del collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche elettive all'interno della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori - AIDAS.

Art. 35 – CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce una volta dopo la sua elezione per nominare il Presidente, prendere le consegne dal Collegio uscente e stabilire un eventuale calendario dei lavori. Successivamente viene convocato dal Presidente del Collegio stesso secondo le necessità.

ART. 36 – RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le richieste di intervento del Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori devono essere inviate all'Associazione che le farà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale inserirà le richieste nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 37 – CONVOCAZIONE DI SOCI DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di convocare i Soci per ascoltarli e porre loro le domande che ritiene necessarie.

Art. 38 – OBBLIGO DI COMPARIZIONE DAVANTI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Socio convocato ha l'obbligo di presentarsi il giorno indicato e la mancata comparizione senza adeguata giustificazione, comporta la sanzione disciplinare della censura. In caso di recidiva potranno essere adottati anche provvedimenti disciplinari più gravi, come da Statuto art. 11.

Art. 39 – DELIBERE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza di almeno 4 membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente, o del suo sostituto da lui designato, avrà valore doppio.

ART.40 - INAPPELLABILITA' DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REITERAZIONE DELLE DENUNCE

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, non sono ammessi appelli ad altri organi dell' Associazione, né le denunce possono essere reiterate allo stesso Collegio a meno che non siano intervenuti nuovi ed essenziali elementi. In caso di reiterazione di una stessa denuncia già decisa da Collegio dei Probiviri il Collegio stesso ne dovrà valutare preliminarmente la ricevibilità ai sensi del comma precedente.

Art. 41 – ORGANI DELLE SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni Regionali operano attraverso due organi: l'Assemblea dei Soci della Regione ed il Responsabile Regionale. Le sedi regionali sono presso il responsabile regionale o presso sede autonoma.

Art. 42– ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA REGIONE

L'Assemblea dei Soci della Regione viene convocata annualmente dal Responsabile Regionale.

La prima volta, in caso di mancata convocazione da parte del Responsabile Regionale o essendo vacante o decaduto il Responsabile Regionale verrà convocata dal Presidente dell' Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori in acronimo A.I.D.A.S.

L'Assemblea dei Soci della regione e il Responsabile Regionale organizzano l'attività regionale secondo le linee guida stabilite, in sede nazionale, dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto dell'AIDAS.

Art. 43 – RESPONSABILE REGIONALE

Il Responsabile Regionale dura in carica quattro anni rinnovabili dall'Assemblea Regionale.

Il Responsabile Regionale può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di revoca del Responsabile Regionale, il Presidente Nazionale A.I.D.A.S. o la persona da lui delegata deve convocare entro tre mesi una nuova Assemblea Regionale dei Soci per l'indicazione del nuovo Responsabile Regionale.

In assenza di Soci disponibili all'incarico, il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di nominare un facente funzioni del Responsabile Regionale.

I Responsabili Regionali oltre i compiti previsti dallo Statuto, hanno una funzione di coordinamento fra il Comitato Regionale e il Consiglio Direttivo Nazionale, convocano l'Assemblea Regionale e coordinano il lavoro del Comitato Regionale.

Le iniziative Regionali devono essere indirizzate al sostegno dell'attività professionale dei Soci, coordinate fra loro e conformi al programma annuale approvato dall'Istituto Culturale e dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32 - Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale é l'assise dei soci che hanno la residenza in una Regione dello Stato Italiano. Ciascun socio ha diritto di partecipare all'Assemblea Regionale ed ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Regionale:

- esprime la volontà dei soci residenti nella regione;
- elegge il Presidente Regionale;
- elegge i Componenti del Comitato Regionale;
- approva il rendiconto economico consuntivo annuale;
- elegge il Delegato all'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Regionale è convocata in via ordinaria:

- a) ogni quattro anni per l'elezione delle cariche regionali e del Delegato all'Assemblea Nazionale.
- b) ogni anno, entro il 28 di febbraio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale, copia da inviare obbligatoriamente alla sede nazionale.

L'Assemblea Regionale è convocata in via straordinaria:

- a) quando ne faccia richiesta un numero di soci pari ad almeno la metà di quelli associati nella regione;
- b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;
- c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme statutarie.

L'Assemblea straordinaria deve essere indetta entro 30 giorni dall'evento e celebrarsi nei successivi 60.

L'Assemblea Regionale é convocata dal Presidente Regionale su deliberazione del Comitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.

Copia della delibera dovrà essere necessariamente inviata alla Segreteria Nazionale A.I.D.A.S. che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.

Il Presidente Nazionale A.I.D.A.S. o un suo delegato hanno diritto di partecipare alle Assemblee Regionali senza diritto a voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito internet <http://www.aidas.info/>, e/o con altri mezzi, idonei ad assicurare la certezza della ricezione al recapito risultante dalla domanda di ammissione o dall'ultimo rinnovo annuale del socio, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea Regionale é validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà degli associati aventi diritto a voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega;
- c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

L'Assemblea Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 33 - Assemblea Regionale Elettiva

Il Consiglio Nazionale dovrà, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, redigere il Regolamento Elettorale indicandone anche le soglie numeriche. Il Regolamento elettorale è parte integrante del presente Regolamento interno.

L'Assemblea Regionale é dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale il quale dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell'Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.

L'Assemblea Regionale elegge il Presidente piú i Componenti del Comitato Regionale.

L'Assemblea Regionale elegge il Delegato all'Assemblea Nazionale.

Contestualmente deve essere eletto un Delegato supplente.

Le candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il Comitato Regionale non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea.

Le candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea.

Le candidature a Delegati Effettivi e Supplenti devono essere depositate dagli interessati almeno quindici giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea.

Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all'apertura dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.

Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.

Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il verbale dell'Assemblea Regionale elettiva, redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Regionale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo alla Presidenza Nazionale A.I.D.A.S., anche per l'accredito del Delegato all'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 34 - Comitato Regionale

Per la costituzione di un Comitato Regionale sono necessari un numero di soci pari a 30. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione dello Stato italiano.

Il Comitato Regionale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nell'Assemblea Regionale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi regionali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso l'Assemblea deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà il Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regionale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere

effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l'uso del mezzo telegrafico.

Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto alla Dirigenza Nazionale.

Il Comitato Regionale:

- attua le decisioni dell'Assemblea Regionale;
- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario;
- approva il preventivo economico annuale e predispose il rendiconto consuntivo annuale da portare, unitamente alla relazione del revisore dei Conti, all'approvazione dell'Assemblea Regionale, copia da inviare contestualmente alla Segreteria Nazionale A.I.D.A.S.;
- elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento analoghe a quella del Nazionale.

Il Comitato Regionale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.

Il Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 35 - Presidente Regionale

Il Presidente Regionale:

- rappresenta, anche legalmente, l'Associazione verso le istituzioni pubbliche e private a livello regionale;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;
- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno sottoposti a ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta immediatamente successiva;
- sovrintende a livello regionale all'attività dell' A.I.D.A.S. con il principale compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell' A.I.D.A.S. al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;

ARTICOLO 36 - Delegato Regionale

Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo A.I.D.A.S. quando non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a termini di statuto o per particolari comprovati motivi. Il Delegato dura in carica un quadriennio. Il Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.

Art. 44 – ISTITUTO CULTURALE / COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

L'Istituto Culturale è l'organismo della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori che cura, elabora e sviluppa gli aspetti culturali di tutte le attività della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori stimolando lo studio, la ricerca, l'evoluzione e l'adeguato aggiornamento della qualificazione professionale dei Soci ed avanzando proposte in merito alla politica culturale al Consiglio Direttivo.

L'Istituto Culturale è un Comitato Tecnico/Scientifico consultivo col compito di formulare indirizzi e linee guida tecniche e scientifiche, di formulare un programma annuale in base alle indicazioni di cui al comma precedente. E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale divulgare il programma annuale.

L'Istituto Culturale è composto da personalità del mondo della Danza Arte Spettacolo sportiva ed accademica, scientifico e culturale.

Art. 45 – NOMINA DEL DIRETTORE E COMPONENTI DELL'ISTITUTO CULTURALE

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore ed i componenti il Consiglio dell'Istituto Culturale scegliendoli fra professionisti, docenti, esperti, personalità della cultura nazionale ed internazionale.

La carica ha durata quadriennale.

Art. 46 – RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

Ai sensi di legge, dello Statuto e del presente Regolamento solo il Presidente della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori A.I.D.A.S. ha la rappresentanza della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori presso tutte le associazioni nazionali ed internazionali delle quali la Associazione sia membro. In dette sedi il Presidente rappresenterà la Associazione secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo e/o il Presidente possono indicare un sostituto del Presidente che partecipi alle riunioni delle suddette associazioni, per rappresentare la linea politica della Associazione, senza alcuna autonomia decisionale, ma con l'obbligo di relazionare e di attenersi alle indicazioni del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 47 – DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITÀ NEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

La durata delle cariche è di quattro (4) anni.

Ogni socio è rieleggibile alla stessa carica, per più mandati fino ad un massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi, con riferimento a tutti gli organi di gestione dell'Associazione indicati all'Art. 29 dello statuto. Raggiunto tale limite massimo il socio non potrà più essere candidato ed eletto a quella carica per il mandato successivo. Il socio potrà nuovamente essere candidato ed eletto solo dopo che sia trascorso almeno un mandato. Il socio eletto ad una carica, dopo un massimo di due assenze alle riunioni dell'organo di appartenenza non giustificate da comprovati motivi di forza maggiore, decade dalla carica stessa. La dichiarazione di decadenza può essere richiesta da qualsiasi socio anche non appartenente all'organo sociale in questione.

L'eventuale presenza di giustificazioni delle assenze è esaminata dallo stesso organismo sociale, che ne valuta la validità o meno ai fini della decadenza stessa e delibera in merito.

La decadenza è comunicata al socio interessato dal Presidente Nazionale o dal rappresentante dell'organismo sociale ed è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 48 – REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Ai sensi dello Statuto, tutti i candidati alle cariche associative previste dallo Statuto stesso devono essere Soci, con la sola esclusione dei Revisori dei Conti.

A tutti i soci candidati alle cariche statutarie ed associative, oltre a quanto specificamente indicato dallo Statuto e dal Regolamento, vengono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) non avere conflitti di interesse con gli scopi sociali
- b) non trovarsi in situazioni di incompatibilità
- c) sottoscrivere il Codice di Condotta/Deontologico
- d) sottoscrivere il Codice Etico
- e) presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/00 in merito all'autodichiarazione per non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti giudiziari
- f) essere in possesso dei requisiti minimi indicati per ISO 9001

Art. 49 - CONFLITTI DI INTERESSE ED INCOMPATIBILITA'

E' incompatibile con la qualità di socio e ne comporta la decadenza, qualsiasi comportamento che porti discredito alla Associazione o le procuri un grave danno o ne denigri l'immagine o sia in rilevante contrasto con gli obiettivi che la Associazione persegue o sia gravemente contrario allo spirito associativo.

I candidati alle cariche sociali, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, ai sensi dello stesso articolo, non devono trovarsi in posizioni di conflitto di interessi o incompatibilità. In particolare gli eletti nel Consiglio Direttivo e il Presidente non possono rivestire la carica di Probiviri, essendo dette cariche incompatibili. Pur non sussistendo una vera incompatibilità, si devono evitare i cumuli di cariche, tra i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Istituto Culturale e della Commissione Esaminatrice, ad eccezione di uno o due membri di ciascun organo che possono cumulare le due cariche per costituire un utile raccordo tra i diversi organi. Le cariche di Presidente della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori, di Direttore dell'Istituto Culturale e di Presidente della Commissione Esaminatrice sono incompatibili e non possono essere cumulate. La carica di Presidente della Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo - Istruttori, Insegnanti, Formatori è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Per la valutazione delle situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità si applicano oltre alle norme del presente Regolamento e dello Statuto, le norme del Codice Civile.

Il Direttivo può revocare immediatamente dagli incarichi di sua competenza e quindi da lui attribuiti, i soci che, per qualsiasi motivo, abbiano mostrato di non essere idonei per l'incarico o che nel loro incarico abbiano recato danno alla Associazione o che abbiano mostrato di non svolgerlo con la richiesta competenza, solerzia e diligenza o che non si siano attenuti alle indicazioni del Direttivo stesso, o che versino in situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità.

Art. 50 – ISCRIZIONE DI NUOVI SOCI A LIBRO SOCI

L'iscrizione di nuovi Soci sul Libro dei Soci dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della domanda di iscrizione.

ART. 51 SPORTELLO PER L'UTENZA

È istituito lo sportello di riferimento del cittadino/consumatore ai sensi e con le funzioni di cui all'art.2 comma 4 legge 14 gennaio 2013 n.4.